

del personale da introdurre nell'Ordine già scosso e molto aumentato in numero, pare non fosse accurata; come vedemmo esso era volto più che ad altro alla caccia delle provisioni per aumentare lo stipendio. Il moderno costume aveva soffocata la sobrietà antica. Fu perciò che del 1776 il Consiglio dei Dieci ai 10 Giugno ebbe bisogno di fare un decreto per ristabilire il meglio possibile la serietà delle prove sulle quali pare si sorvolasse.

Questo decreto si legge nel Reg. 226 Cons. X Comuni a c. 117 e riguarda la età che dovevano avere i concorrenti ad un posto nell'Ordine; si richiedevano le fedi di battesimo dalle quali risultassero gli anni 18 compiti eccezione fatta per i figli e nepoti di Segretarii del Cons. X ed i figli e nepoti del Cancelliere Grande i quali godevano il privilegio di essere ammessi ad anni 16, 14 ed anche 12. Un interciso di questo decreto ci avverte che si era incorsi nel vezzo di far godere questo privilegio ad altri che non ne avevano il diritto, diffatti dice: *« ne facciano esempio li casi seguiti, resta istessamente stabilito che non debbano interdarsi capaci del privilegio suddetto che li soli figli e nipoti degli uni e degli altri della istessa famiglia e sangue delle sole tre età prossime ascendenti che sono del padre, avo e bisavo,*